



**COMUNE DI GONARS**  
**COMUN DI GONÂRS**

CENTRALE UNICA DI COMMITENZA DEL COMUNE DI  
GONARS  
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO ED AFFARI GENERALI  
Tel. 0432 99 30 11 - Fax 0432 99 20 51  
ragioneria@comune.gonars.ud.it

## **DISCIPLINARE DI GARA**

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (IVI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DI MANIFESTI) E DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

**CIG 6880165BC2**

---

### **ARTICOLO 1 OGGETTO DEL SERVIZIO**

Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione (spontanea e coattiva) dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni (ivi compresa la materiale affissione dei manifesti) e della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, secondo quanto previsto dal D.Lgs.vo 15/11/1993 n. 507.

### **ARTICOLO 2 INFORMAZIONI E/O CHIARIMENTI**

Gli operatori economici interessati potranno chiedere eventuali informazioni e/o chiarimenti ai seguenti referenti: Rag. Katia Magnolin e-mail [tributi@comune.gonars.ud.it](mailto:tributi@comune.gonars.ud.it) Rag. Enzo Pressacco, e-mail [ragioneria@comune.gonars.ud.it](mailto:ragioneria@comune.gonars.ud.it) tel. 0432-993011, fax 0432-992051 - PEC [comune.gonars@certgov.fvg.it](mailto:comune.gonars@certgov.fvg.it)

I chiarimenti potranno essere richiesti sino al settimo giorno antecedente il termine indicato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet istituzionale.

### **ARTICOLO 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti minimi:

#### **REQUISITI DI ORDINE GENERALE**

non trovarsi in alcuno dei casi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.vo n. 50/2016 che prevede l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli

appalti di lavori, forniture e servizi, e l'impossibilità di stipulare i relativi contratti per i soggetti (compresi gli affidatari di subappalti) che:

a) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

1) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione ad un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

2) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

3) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

4) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

5) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

6) sfruttamento del lavoro minorile ed altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'esclusione ed il divieto operano se la sentenza od il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia

stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione ed il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, od al comma 5, i soggetti sono ammessi a provare di aver risarcito o di essersi impegnati a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Nel caso di esclusione, deve essere data motivata comunicazione all'operatore economico.

b) di trovarsi in una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia ed alle informazioni antimafia.

c) se hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze od atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando od impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte od i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

d) si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs.vo n. 50/2016;

e) se hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs.vo n. 50/2016;

f) se si sono resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno od ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

g) si trovino una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs.vo n. 50/2016, non diversamente risolvibile;

h) che hanno determinato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento con altri operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

i) nei cui confronti é stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 od altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs.vo n. 81/2008;

l) che sono iscritti nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

m) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

n) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

o) che, pur essendo state vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica precedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

p) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

#### **REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

- essere in possesso dell'iscrizione all'Albo istituito con D.M. n. 289/2000 e previsto dall'art. 53 del D.Lgs.vo n. 446/1997, dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, aventi un capitale sociale conforme alla normativa vigente in vigore alla data di indizione della procedura;
- essere iscritti nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente con oggetto sociale comprendente e/o coerente con il servizio oggetto di gara;
- dare piena attuazione alle norme di cui al D.Lgs.vo n. 231 del 2001, con particolare riguardo agli aspetti connessi all'art. 6 del D.Lgs.vo n. 231/2001 ed al successivo art. 30 del D.Lgs.vo n. 81/2008;

#### **REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

- non aver subito perdite di esercizio nell'ultimo triennio (2013-2014-2015);
- disporre di un fatturato minimo annuo globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs.vo n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d'invito, per un importo pari a 2 volte l'importo a base d'asta;
- essere in possesso di almeno 2 (due) idonee referenze bancarie rilasciate da Istituti di credito od intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs.vo n. 385/1993, attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente, da produrre in originale od in copia conforme.

#### **REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

- avere in corso di svolgimento od aver svolto nell'ultimo triennio servizi analoghi, anche disgiuntamente, (ICP/CIMP; TOSAP/COSAP) a quelli in affidamento, in almeno un Ente di classe pari o superiore a quella della stazione appaltante. Si precisa che la stazione concedente è di classe 5<sup>^</sup> ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs.vo n. 507/1993. Tale requisito deve essere comprovato dalle attestazioni di regolare svolgimento del servizio rilasciate dagli Enti, concedenti, ivi compresa l'attestazione di regolare pagamento delle somme di competenza del Comune alle prescritte scadenze contrattuali;
- possedere un organico medio annuo (relativamente al triennio antecedente l'indizione della procedura) pari ad almeno n. 20 (venti) unità assunte a tempo indeterminato, tra cui: almeno n. 2 dipendenti con abilitazione ad "ufficiale della riscossione";

### **Raggruppamenti temporanei di imprese**

Sono ammessi i raggruppamenti temporanei di imprese, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.vo n. 50/2016.

Ciascuna delle imprese raggruppate dovrà presentare la documentazione prevista e dovrà assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire nelle forme di legge l'associazione temporanea. L'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese associate in caso di R.T.I. Alle imprese che presentino offerta in R.T.I. è preclusa la partecipazione anche in forma singola od in altro raggruppamento. Non possono partecipare alla gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

In tal caso si procederà all'esclusione dalla gara di tutti i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Ai sensi del D.Lgs.vo n. 50/2016, la verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. Nel caso di raggruppamenti temporanei tutte le imprese dovranno possedere i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria. È richiesta la presentazione di una tabella riepilogativa, sottoscritta anche dalla sola mandataria, con indicazione delle singole referenze/capacità delle imprese raggruppate che dimostri il possesso dei requisiti.

### **Avvalimento**

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs.vo n. 50/2016, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal presente disciplinare e vogliano partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR n. 445/2000, la documentazione prevista dall'art. 89 del D.Lgs.vo n. 50/2016.

### **ARTICOLO 4 OBBLIGO DI SOPRALLUOGO**

È fatto obbligo ai soggetti partecipanti, prima di presentare la propria offerta, di effettuare un sopralluogo presso le strutture interessate dal servizio. Il suddetto sopralluogo potrà essere effettuato, previo appuntamento via e-mail/telefono, contattando la Rag. Katia Magnolin e-mail [tributi@comune.gonars.ud.it](mailto:tributi@comune.gonars.ud.it) e/o il Rag. Enzo Pressacco, e-mail [ragioneria@comune.gonars.ud.it](mailto:ragioneria@comune.gonars.ud.it) tel. 0432-993011, fax 0432-992051 - PEC [comune.gonars@certgov.fvg.it](mailto:comune.gonars@certgov.fvg.it)

Il sopralluogo dovrà essere effettuato non più tardi del 5° giorno lavorativo – sabato e domenica esclusi - antecedente il termine di presentazione delle offerte, previa prenotazione con anticipo di almeno 2 giorni lavorativi.

Al termine del sopralluogo sarà rilasciata specifica attestazione dell'avvenuto sopralluogo, che dovrà essere inserita, a pena di esclusione, nella busta n. 1. Il sopralluogo può essere effettuato esclusivamente da personale opportunamente abilitato per tale mansione o da un rappresentante della società, in entrambi i casi indicati comunque nel certificato CCIAA.

#### **ARTICOLO 5 CAUZIONE PROVVISORIA**

A garanzia dei requisiti di ammissibilità dichiarati ed in caso di aggiudicazione nelle more della stipula degli atti consecutivi, è richiesta, in sede di offerta, idonea cauzione fidejussoria bancaria od assicurativa di €3.891,80 pari al 2% del valore del contratto, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e con validità di 180 giorni decorrenti dalla data dell'offerta. In caso di possesso di certificazione rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la cauzione viene ridotta nella misura percentuale stabilita dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs.vo n. 50/2016.

Tale deposito cauzionale potrà essere costituito, a scelta del concorrente:

- a. in contanti od in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;
- b. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie od assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto

dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate **costituirà causa di esclusione**.

Ai sensi dell'art. 93, comma 9, del D.Lgs.vo n. 50/2016, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

La cauzione deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103, qualora l'offerente risultasse affidatario.

#### **ARTICOLO 6 PAGAMENTO A FAVORE DELL'AVCP (ORA ANAC)**

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'AVCP (ora ANAC), per un importo pari ad € 225,00 (euro duecentoventicinque/00) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'AVCP del 05 marzo 2014. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

#### **ARTICOLO 7 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

Il plico contenente l'offerta e la relativa documentazione, **pena l'esclusione dalla gara**, deve pervenire a mezzo di raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio del giorno 12/12/2016 alle ore 12.00; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico all'ufficio Protocollo Generale del Comune che rilascerà apposita ricevuta. Farà fede esclusivamente il timbro a calendario posto sul plico dall'Ufficio Protocollo Generale del Comune. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il plico deve, pena l'esclusione, essere idoneamente sigillato, controfirmato su tutti i lembi di chiusura e deve recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso - la dicitura "Gara informale per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni (ivi compresa la materiale affissione dei manifesti) e della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, per anni 5 – CIG: 6880165BC2 NON APRIRE". Il plico deve contenere al proprio interno TRE BUSTE, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura,



rispettivamente “**A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**”, “**B – OFFERTA TECNICA**”, “**C - OFFERTA ECONOMICA**”.

Il plico contenente le buste A), B), C), a pena di esclusione, dovrà essere sigillato con ceralacca o con idonei mezzi atti a garantire la chiusura, con l'apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura e dovrà chiaramente risultare, oltre all'indirizzo di questo Comune.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente *[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni]*

#### **BUSTA A**

Nella BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, - devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- 1.** Istanza di ammissione alla gara in carta libera e dichiarazione di possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, secondo il modello “Allegato A”, sottoscritta dal legale rappresentante (per le ATI e per i consorzi ordinari di cui agli artt. 47 e 48 del Codice, la domanda di partecipazione, dovrà essere prodotta da ciascuna ditta partecipante al raggruppamento, eventualmente barrando i requisiti non posseduti); Alla domanda va allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore e può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura.
- 2.** Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, del Codice.
- 3.** N. 02 attestazioni bancarie in originale od in copia conforme, ai sensi dell'art. 19, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- 4.** In caso dell'avvalimento, **a pena di esclusione**, il concorrente dovrà allegare alla domanda tutta la documentazione prevista dall'art. 89 del D.Lgs.vo n. 50/2016.
- 5.** PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP (ora ANAC).
- 6.** **A pena di esclusione**, documento attestante la cauzione provvisoria, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93 del D.Lgs.vo n. 50/2016, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva. *(Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, alla Cauzione va allegata la dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee ivi indicate, ovvero copia conforme della suddetta certificazione).*

**7. A pena di esclusione**, certificazione rilasciata dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione.

**8.** Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'AVCP di €20,00 (euro venti/00) di cui al paragrafo 12 del presente disciplinare di gara. La mancata comprova di detto pagamento sarà causa **di esclusione**.

**9.** Copia del capitolato speciale d'oneri firmato in ogni pagina, per accettazione, da parte del legale rappresentante della società concorrente.

10. Il PATTO D'INTEGRITÀ sottoscritto dal legale rappresentante.

11. Lo schema di contratto sottoscritto dal legale rappresentante.

12. Modello DGUE.

### **BUSTA B**

La BUSTA B - OFFERTA TECNICA dovrà, a pena di esclusione dalla gara, essere chiusa, sigillata e siglata con l'apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura, recante all'esterno il nominativo della ditta e contenente, a pena di esclusione, le soluzioni tecniche garantite che dovranno essere formulate tenendo conto di quanto stabilito dal capitolato di oneri.

L'elaborato proposto dovrà indicare in maniera esauriente le modalità di gestione delle attività oggetto della presente gara di appalto, sia in merito agli aspetti giuridici che tecnici, con particolare riferimento all'organizzazione del servizio ed agli altri criteri di seguito indicati.

L'offerta tecnica deve essere siglata in ogni pagina e sottoscritta in ultima pagina dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o da un suo procuratore.

L'attribuzione del punteggio avverrà ad insindacabile giudizio della Commissione di Gara sulla base delle linee guida di valutazione specificate nel successivo art. 7.

Il progetto dovrà essere redatto su un numero massimo di 10 (dieci) facciate (non fogli) dattiloscritte su formato A4, con esclusione di copertina ed indice, elaborate con il tipo carattere (Times New Roman), di dimensione pari a 12 (dodici) e dovrà indicare espressamente i riferimenti degli elementi di valutazione.

Non sono ammessi allegati tecnici né descrittivi, né figurativi.

### **BUSTA C**

La BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA dovrà, a pena di esclusione dalla gara, essere chiusa, sigillata e siglata con l'apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura e recare all'esterno il nominativo della ditta. La busta dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, l'offerta economica in bollo con l'indicazione degli aggi richiesti per lo svolgimento dei servizi in gara, in ribasso rispetto agli aggi posti a base di gara.

Si precisa che ogni aggio dovrà essere espresso da un numero con un massimo di 2 (due) cifre decimali e deve essere espresso in cifra ed in lettere.

In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettera, la Commissione considererà prevalente l'indicazione in lettere.

Non sono ammesse offerte condizionate, anche indirettamente, o con riserva e quelle espresse in modo indeterminato. Non sono ammesse offerte alternative, multiple, parziali. Non sono ammesse offerte in aumento.

## **ARTICOLO 8 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione del servizio avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60, comma 1, e 95 del D.Lgs.vo 18 aprile 2016, n. 50, ed in base agli elementi di seguito indicati, tramite attribuzione di punteggi, espressi in numeri interi, per totali 100 punti massimi secondo la seguente ripartizione:

<b>OFFERTA TECNICA</b>	<b>max. 80 punti</b>
<b>OFFERTA ECONOMICA</b>	<b>max. 20 punti</b>

L'aggiudicazione della gara avverrà anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, ove ritenuta conveniente per prezzo e contenuto tecnico.

### **OFFERTA TECNICA**

La valutazione dell'offerta tecnica avverrà ad insindacabile giudizio della commissione di gara, secondo i seguenti elementi:

#### **1. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

**(DA 0 A 15 PUNTI)**

*Organizzazione e competenze del gruppo di lavoro impiegato, attività di back office.*

#### **2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI ICP-DPA-TOSAP**

**(DA 0 A 30 PUNTI)**

*Controllo territoriale e contrasto al fenomeno dell'abusivismo*

#### **3. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE**

**(DA 0 A 15 PUNTI)**

*Stile di comunicazione con l'utenza, canali di informazione multimediale, modulistica a disposizione dell'utenza.*

#### **4. STRUTTURA INFORMATICA**

**(DA 0 A 15 PUNTI)**

*Funzionalità software a disposizione per la gestione delle entrate oggetto di gara.*

#### **5. SERVIZI MIGLIORATIVI OFFERTI E PROPOSTE AGGIUNTIVE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO**

**(DA 0 A 5 PUNTI)**

*Servizi aggiuntivi e migliorativi offerti all'Ente (non contemplati dal Capitolato d'Oneri come attività ordinaria e/o accessoria).*

Il punteggio per la valutazione del progetto sarà attribuito dalla Commissione giudicatrice, dopo aver vagliato quanto prodotto dai concorrenti, attraverso l'assegnazione di coefficienti di giudizio (variabili da 0 ad 1) da moltiplicare per i punteggi massimi a disposizione per ogni singolo elemento o sub-elemento con la seguente scala di valori:

Coefficienti di giudizio/valutazione:

Coefficiente 0,0 = giudizio di inidoneità

Coefficiente 0,2 = giudizio di poco soddisfacente

Coefficiente 0,4 = giudizio di sufficiente

Coefficiente 0,6 = giudizio discreto

Coefficiente 0,8 = giudizio di buono

Coefficiente 1,0 = giudizio di ottimo

### **OFFERTA ECONOMICA**

Relativamente alla offerta economica la Commissione attribuirà il punteggio previsto (massimo punti 20) così individuato:

Alla migliore offerta, ovvero al concorrente che avrà offerto il minor aggio rispetto all'aggio posto a base di gara sarà assegnato il massimo punteggio previsto (20 punti) mentre per le restanti offerte il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula:

$$\left[ \frac{\text{aggio più basso}}{\text{aggio dell'offerta presa in esame}} \times 20 \right]$$

I punteggi, sulla base dei parametri sopra indicati, saranno attribuiti fino all'unità centesimale, restando quindi esclusa ogni considerazione per le frazioni millesimali; l'arrotondamento al centesimo avverrà per troncamento.

Non saranno ammesse offerte in aumento, pena l'esclusione. L'aggio offerto non potrà essere inferiore al 20%. Offerte inferiori all'aggio minimo consentito non saranno ritenute valide.

### **ARTICOLO 9 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA**

I plichi pervenuti entro la data di scadenza saranno aperti il giorno 13.12.2016 con inizio alle ore 14.30 presso la sala Giunta sita al primo piano del Municipio di Gonars, in seduta pubblica dal Presidente della Commissione di gara, unitamente al segretario verbalizzante ed a due testimoni secondo l'ordine dei lavori che segue:

il Presidente di gara, procede a:

- verificare la tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti;

- aprire il plico contenente le tre buste (A, B e C) dopo averne verificato l'integrità;
- verificare l'integrità delle buste (A, B e C);
- verificare la correttezza e la completezza dei documenti amministrativi, contenuti nella busta A;
- aprire la busta B contenente il progetto tecnico e verificare la completezza e correttezza del documento in essa contenuto.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio prevista dall'art. 83, comma 9 del Codice, con le modalità e nei limiti previsti dalla medesima disposizione. In particolare, nel caso di mancanze, incompletezze ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione prodotta, si applica a carico del concorrente, una sanzione pecuniaria pari all'1 per mille del valore della gara. Nel caso di irregolarità formali non essenziali, ovvero di mancanza od incompletezza di dichiarazioni non essenziali, sarà richiesta comunque la regolarizzazione, tuttavia, senza l'applicazione della sanzione. In entrambe le ipotesi, nel caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Successivamente, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice valuta l'offerta tecnica contenuta nella busta B, assegnando i relativi punteggi.

L'apertura dell'offerta economica si svolge, in forma pubblica, terminata la fase di valutazione dell'offerta tecnica. La Commissione Giudicatrice da lettura dei punteggi parziali attribuiti alle singole offerte tecniche, procede all'apertura della terza busta (busta C) contenente l'offerta economica e calcola il punteggio delle singole offerte. Il Presidente redige ed approva la graduatoria finale indicando il concorrente che avrà conseguito il maggiore punteggio totale e verificando l'eventuale presenza di offerte sospette di anomalia.

La Commissione di gara procede all'aggiudicazione provvisoria anche in presenza di una sola offerta valida, rinviando l'aggiudicazione definitiva al competente organo. In caso di parità di punteggio totale riportato tra due o più concorrenti si procederà con pubblico sorteggio ex art. 77 comma 2° del R.D. n. 827/1924.

Alle sedute pubbliche potrà partecipare chiunque vi abbia interesse, ma la facoltà di richiedere dichiarazioni a verbale è consentita solo ai legali rappresentati dei concorrenti oppure ai soggetti muniti di idonea delega.

#### **ARTICOLO 10 ONERI CONTRATTUALI PER IL CONCESSIONARIO ENTRANTE**

L'aggiudicazione provvisoria è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre per il Comune lo diventerà solo dopo la stipulazione del relativo contratto.

La società che diverrà concessionario del servizio, al termine della procedura di gara, è tenuta a:

- presentare, entro la scadenza indicata dall'Amministrazione, la documentazione preordinata alla stipula del contratto;
- costituire, con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs.vo n. 50/2016, la cauzione definitiva come prevista dal Capitolato d'Oneri;
- presentare la polizza per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio in concessione prevista dal Capitolato d'Oneri;
- sottoscrivere il contratto;
- organizzare il servizio con tutto il personale e mezzi che si rendessero necessari in modo da garantire, con prontezza e senza inconvenienti, il regolare e corretto funzionamento del servizio;
- adempiere a tutti gli impegni assunti con l'Ente, nei riguardi dello svolgimento del servizio, nella rendicontazione delle somme incassate, nel versamento dei canoni.

#### **ARTICOLO 11 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Udine, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

#### **ARTICOLO 12 DISPOSIZIONI FINALI**

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nella documentazione di gara.

Ove entro il termine indicato dall'Amministrazione, la società aggiudicataria non abbia ottemperato a quanto sopra richiesto, o non risulti in possesso dei requisiti dichiarati, o non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, l'Amministrazione potrà considerare risolto il contratto, attivare la procedura sanzionatoria prevista dalle norme in materia, nonché tutte le altre azioni da porre in essere per l'esecuzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

Ai sensi del D.Lgs.vo n. 196 del 30.06.2003, si informa che i dati forniti dalle ditte sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
E RESPONSABILE DELLA C.U.C.  
Dott. Paolo Nonino*